



# Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano Tel. 0564-811911

[argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it](mailto:argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it)

DIP 1 – Area Pianificazione Finanziaria - Servizi Sociali e Scuola

Dirigente Stefano Taccioli

## **Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2026**

Fino al giorno **08 AGOSTO 2026** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge n. 431 del 9/12/1998, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente Bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2026, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana, integrate da apposita compartecipazione comunale.

### **ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

Possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di pubblicazione nonché al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Monte Argentario nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
3. essere titolari di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
  - di edilizia residenziale agevolata;
  - appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal

comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;
7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 6;
8. essere in possesso di attestazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € **32.724,49**;
9. avere una certificazione dalla quale risultino valore **ISEE**, valore **ISE** e **incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti valori:
  - a. avere una certificazione con valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS calcolato ai sensi del DPCM 5/12/2013 n.159, pari ad Euro 16.114,80, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (fascia A);
  - b. avere una certificazione con valore ISE compreso tra € 16.114,80 (due pensioni minime INPS) ed Euro 32.724,49, nonché un valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 e un'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24% (**fascia B**).

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

## ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

## ART 3 – DOCUMENTAZIONE

La domanda, compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere corredata, dai documenti di seguito indicati:

1. Attestazione ISEE di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 rilasciata da un centro autorizzato di assistenza fiscale in corso di validità. Chi alla data di scadenza del Bando, non avesse ancora l'attestazione ISEE dovrà comunque presentare la ricevuta di DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS.
2. Carta di identità del sottoscrittore;
3. Copia del contratto di affitto;
4. Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registro per l'anno 2026 o apposita dichiarazione del padrone di casa attestante l'opzione della cedolare secca, (qualora il pagamento debba essere effettuata dopo la scadenza del presente bando, la documentazione dovrà essere allegata insieme alle restanti ricevute di pagamento, pena decadenza del contributo);
5. **Le Ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2026 dovranno essere presentate tutte insieme entro il 31 gennaio del 2027.** Le ricevute possono essere cumulative e devono essere munite di marca da bollo da € 2,00. Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari purchè risulti la causale del versamento ed il nominativo del locatore

Per i soggetti che dichiarano **ISE zero o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale viene richiesto il contributo è obbligatoria:

- la presentazione di **AUTOCERTIFICAZIONE** rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico con allegati i redditi dell'ultima dichiarazione dei redditi e un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta l'aiuto;
- la dichiarazione di essere assistito dal Servizio Sociale del Comune di Monte Argentario

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Il Comune, tramite la procedura web, indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante.

## ART. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo altresì all'attribuzione dei coefficienti per la determinazione della graduatoria.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e della documentazione prevista all'art. 3.

La graduatoria, elaborata secondo quanto disposto dalla Delibera GTR n. 265/2009, ossia tenendo conto del rapporto di incidenza del canone locativo annuo sul valore ISE e sulla base dei punteggi di cui all'art.5, sarà articolata su due fasce FASCIA A e FASCIA B

Il Comune entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande procede alla formazione della graduatoria, suddivisa per fasce, avvalendosi di apposita Commissione interna. Essa è immediatamente pubblicata nell'Albo on line del Comune e sarà consultabile sul sito internet del Comune [www.comune.monteargentario.gr.it](http://www.comune.monteargentario.gr.it) o presso l'Ufficio Casa.

Entro 15 giorni e inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione.

Il Comune comunicherà ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Entro 15 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni il responsabile del procedimento inoltra le opposizioni presentate, corredate dalle relative domande alla Commissione competente

Entro 15 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini previsti per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda, ed aggiorna la Graduatoria Comunale che verrà pubblicata nell'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi e sarà consultabile sul sito internet del Comune [www.comune.monteargentario.gr.it](http://www.comune.monteargentario.gr.it) o presso l'Ufficio Casa.

Pertanto saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di ricorso le domande che:

1. non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal Bando;
2. non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2026;
3. non saranno debitamente sottoscritte.

#### **ART. 5 – PUNTEGGI DI PRIORITA' ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Nell'ambito di ciascuno delle Fasce A e B, a parità del rapporto di incidenza del canone locativo annuo sul valore ISE verrà tenuto conto delle seguenti priorità:

- nucleo composto esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni;
- nucleo composto da un unico genitore con uno o più figli a carico;
- presenza nel nucleo di soggetti invalidi.

In assenza di tali priorità o in caso di ulteriore pareggio la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio.

Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri fissati dalle lettere a) e b) del comma 3, art. 2 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione.

L'attribuzione definitiva delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, fino ad esaurimento delle stesse, avviene comunque secondo il seguente ordine di priorità:

- a) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A, il contributo massimo erogabile ammonta a € **3.100,00**;
- b) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B, il contributo massimo erogabile ammonta a € **2.325,00**.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00. Detto limite è da rapportarsi al numero delle mensilità per cui il contributo è corrisposto.

I contributi sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, costituite dal contributo regionale e dalle risorse comunali. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, il Comune di Monte Argentario si riserva di applicare fin da ora riduzioni percentuali sulle quote spettanti, assicurando, in caso di incapienza, una

ripartizione dei fondi disponibili proporzionale all'entità del contributo teoricamente spettante a ciascun soggetto incluso in graduatoria.

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2026 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate e, comunque, nei limiti di cui ai precedenti punti a. e b.

È fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore.

## **ART. 6 - CASI PARTICOLARI**

Nel caso di coabitazioni dove il contratto risulta cointestato ad un nucleo familiare non più anagraficamente residente nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo, dovrà essere effettuato, pena esclusione dal presente bando, la variazione dell'intestazione del contratto nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi entro 20 giorni dal decesso ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Questo requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica o più soluzioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti.

**Gli aventi diritto dovranno presentare entro la fine del mese di gennaio 2027 la seguente documentazione:**

- copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto (in regola con il pagamento dell'imposta di bollo) riferite per l'intero anno 2026, salvo il caso di rilascio anticipato o trasferimento in altro comune;
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2026 o apposita dichiarazione del padrone di casa attestante l'opzione della cedolare secca, qualora non sia stata presentata con la domanda di contributo;
- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante. Si ricorda che l'art. 12 del D. L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a €. 1.000,00. Il conto corrente deve essere intestato al diretto beneficiario del contributo.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, firma leggibile del ricevente. Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purchè timbrate e vistate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra.

La documentazione suddetta dovrà essere consegnata all'Ufficio Casa del Comune di Monte Argentario P.le dei Rioni n.8.

**In assenza di presentazione della documentazione il contributo non potrà essere erogato.**

## **Art. 8 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **08 agosto 2026**.

## **Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso Pubblico devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di MONTE ARGENTARIO.

I moduli di domanda saranno disponibili presso l'Ufficio Casa nei giorni di Martedì, Mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e di Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o scaricabili dal sito internet del Comune [www.comune.monteargentario.gr.it](http://www.comune.monteargentario.gr.it).

Le domande relative al presente Bando di Concorso, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria documentazione, dovranno essere presentate:

via email non certificata all'indirizzo [protocollo@comune.monteargentario.gr.it](mailto:protocollo@comune.monteargentario.gr.it)

inoltrate tramite PEC all'indirizzo: [argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it](mailto:argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it)

presentate a mano all'Ufficio Urp sito in P.le dei Rioni n.8 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Per assistenza è possibile contattare l'Ufficio Casa ai numeri 0564/811971- 83. Le domande dovranno in ogni caso pervenire all'Amministrazione Comunale entro la data di scadenza prevista dal bando.

## **Art. 10 – AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000).

**L'elenco di coloro che hanno beneficiato del contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dalle sanzioni previste per legge.

## **ART. 11 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Monte Argentario. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.

## **Art. 12 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e s.m.i., alla LRT 2/19, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n° 581 del 6 Maggio 2019.

Il Responsabile del procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nel Responsabile Ufficio Casa.

Monte Argentario, lì **21/04/2026**

F.to IL DIRIGENTE  
Dip 1 Area Pianificazione Finanziaria  
Stefano Taccioli